UNIONE EUROPEA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE

"Nuovo regime di aiuto per le imprese artigiane"

Il BANDO

Decreto Dirigenziale n . 323 del 2 novembre 2005
Nuovo regime di aiuti a favore dell'Artigianato - Attivazione Secondo Bando.

Bollettino Ufficiale n. 60 del 16 novembre 2005

Introduzione
Il presente Bando disciplina le modalità attuative del Nuovo regime di Aiuto a favore dell'artigianato campano attuato ai sensi del Reg. CE 70/2001.
Tale regime di aiuto è diviso in due Titoli, con i quali vengono rispettivamente disciplinate le modalità per la concessione di contributi per la "realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese artigiane" e le modalità per la concessione di contributi per la "realizzazione di investimenti per il sostegno delle imprese artigiane".
Il Titolo I prevede un funzionamento a bando e la concessione di aiuti nella forma di contributo in c/capitale e, in via facoltativa, di contributo in c/interessi/canoni a fronte di investimenti realizzati dalle imprese che assumono posizione utile nella graduatoria.
Il Titolo II prevede un funzionamento a sportello e la concessione di aiuti nella forma di contributo in c/capitale o contributo in c/interessi/canoni a fronte di investimenti realizzati dalle imprese; lo sportello apre nei termini indicati dal Decreto dirigenziale di apertura e chiude con l'esaurimento dei fondi resi disponibili dalla Giunta regionale.

TITOLO I (Aiuti agli investimenti per lo sviluppo e l'innovazione)

1 Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento alla leggi n. 949/52, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001 e il "Regolamento CE 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004", pubblicato sulla GUCE del 28 Febbraio 2004 di modifica del Regolamento 70/2001; pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.
Il regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede che le agevolazioni siano concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o in conto interessi/canoni;
Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario, Artigiancassa SpA ed è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2 Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte, alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa.
Ai fini del presente bando, per la definizione di "Piccola e media impresa" si fa riferimento al decreto del MAP del 18.04.2005, di recepimento della "raccomandazione 1422/CE della Commissione Europea" del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di Piccola e media impresa (GUCE L 124 del 20.05.2003)(**all. 1)**.

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
2. Alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
3. Alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
4. Alle spese di funzionamento.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della classificazione "Ateco 2002". Relativamente alle attività di cui alla DA sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'**all. 2,** mentre per la lettera G varranno in linea generale le prescrizioni previste dalla legge 488/92 con l'aggiunta dei codici di cui **all'all. 3.**

b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (**all 4**);

c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni previste dall'(**all. 5);**

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (**all. 6**);

Alle imprese artigiane di cui al precedente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000 - 2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separati elenchi delle istanze ammissibili e con distinta contabilità, tenuta da Artigiancassa.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

3 Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della Domanda di Ammissione alle agevolazioni.

Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva;

b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva. In questo caso, l'immobile non deve aver beneficiato di aiuti comunitari nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazioni;

c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;

d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo)ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.

e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;

f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;

g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva;

i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000.
Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.
Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a due volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.
Sono ritenute ammissibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da Ente di certificazione membro dell'EA (European Accreditation of Certification) riconosciuto a livello nazionale degli Stati membri dell'UE e dell'EFTA. Tale riconoscimento è subordinato alla conformità alla norma EN 45010. L'Ente certificatore deve essere abilitato al rilascio di certificazione nel settore di attività dell'impresa richiedente le agevolazioni.
l) registrazione del marchio aziendale;
m) acquisizione di brevetti (brevetti inerenti nuove tecnologie di prodotti e di processi);
Gli investimenti di cui alle lettere l) e m) sono considerati ammissibili nella misura massima del 25% dell'investimento complessivo;
Gli investimenti relativi alla registrazione del marchio aziendale (voce l)) possono riguardare tutte le spese relative alle consulenze per la registrazione del Marchio a livello nazionale, internazionale e comunitario così come previsto dalla legge Marchi così come modificata dal D. Lgs. N. 480/92;
Gli investimenti relativi ai brevetti (voce m)) sono ammissibili quando:

- Sono sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
- Sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- Sono acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 6.
Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.
Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

4 Limite agli investimenti
L'importo agevolabile degli investimenti sostenuti dall'impresa artigiana non potrà superare il limite massimo di Euro 250.000,00 ed essere inferiore al limite minimo di Euro 76.000,00.
Nel caso d'impresa artigiana costituita in forma cooperativa, di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero nel caso di consorzi o società consortili, di cui all'art.6 della legge n. 443/85, che risultino essere stati operativi nell'esercizio precedente la data della domanda di ammissione alle agevolazioni, il limite massimo è elevato rispettivamente ad euro 500.000 e ad euro 1.000.000.
Resta ferma, per i consorzi, l'agevolabilità dei soli investimenti effettuati direttamente dal Consorzio, destinati esclusivamente all'attività consortile e per i quali il Consorzio rimane responsabile dell'attivazione e unico destinatario dell'aiuto.
E' fatto obbligo all'impresa, per il periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, di non alienare, cedere, distrarre o utilizzare al di fuori del territorio della regione Campania, i beni acquisiti con il contributo delle agevolazioni previste da tale Regime di aiuto.

L'investimento non può comunque beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee;

5 Misura dell'agevolazione

Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Le agevolazioni, concedibili nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono costituite da:

∉ un **contributo in c/capitale** pari al 25% delle spese documentate, ritenute ammissibili; il contributo in conto capitale viene erogato in massimo tre soluzioni a SAL, dietro presentazione di documentazione di spesa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti.

a) Per le imprese che realizzino l'investimento mediante una operazione di credito/locazione finanziaria di valore pari al massimo al 50% dell'investimento, oltre al contributo in conto capitale è possibile richiedere anche un **contributo in c/interessi/canoni** nella misura del 100% del tasso di riferimento[1] vigente alla data di ammissione al contributo;

6 Modalità di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve:

- essere compilata dall'impresa, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) e di Artigiancassa SpA (www.artigiancassa.it). **(allegato 7)**
- essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- qualora il programma di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie:
  - ∉ copia autentica dell'atto o contratto, registrato o trascritto, ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzata l'iniziativa(proprietà, usufrutto, locazione, uso, diritto di superficie) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma; costituisce titolo di proprietà o disponibilità del suolo e/o del fabbricato anche il preliminare di acquisto, di locazione, etc. condizionato all'ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale.
  - ∉ adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare;
- qualora il programma di investimenti preveda l' acquisto di immobile esistente:
  - offerta o atto preliminare di compravendita (con separata indicazione del prezzo dei locali posti al servizio delle attività certificate dell'impresa, nel caso di destinazione promiscua);
  - certificato catastale e certificazione di un professionista qualificato, indipendente o un organismo debitamente autorizzato nella quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi incontestabili;

[1] La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

- dichiarazione che nei 10 anni precedenti la concessione dell'aiuto, l'immobile non ha fruito di altri finanziamenti pubblici.
- planimetria dei locali da acquistare, con indicazione della loro singola destinazione (se trattasi di ampliamento, devono altresì indicarsi con diversa colorazione, i locali preesistenti);

- qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e programmi informatici copia dei preventivi di spesa relative a ciascun bene oggetto del programma;

Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere con la Domanda di ammissione anche il contributo in conto interessi, vincolato alla realizzazione dell'investimento mediante una operazione di credito/locazione finanziaria di valore pari al massimo al 50% dell'investimento stesso, deve compilare l'apposita sezione del modulo ed allegare alla Domanda di ammissione la documentazione comprovante la disponibilità di almeno un Istituto di credito a finanziare l' investimento previsto dal Piano Progettuale, pena la decadenza dal diritto di ottenere il contributo in conto interessi/canoni(all. 8/all.9).

La domanda, con la relativa documentazione allegata deve essere trasmessa, nei termini temporali indicati nel Decreto Dirigenziale di apertura del presente Bando emanato dalla Regione Campania e pubblicato nel BURC, a mezzo raccomandata a.r., dall'impresa alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa SpA (Via F. Baracca, 4-80134 Napoli).
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda autocertifica il possesso dei requisiti di piccola e media impresa.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissione alle agevolazioni, Artigiancassa SpA comunica all'impresa il numero di posizione della richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data ultima di presentazione delle domande di agevolazione, Artigiancassa SpA ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:
a) la completezza della documentazione prodotta;
b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
c) la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.
Eventuali integrazioni documentali devono essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della specifica comunicazione di Artigiancassa SpA effettuata con lettera a.r., a pena di esclusione.
Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.
Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, Artigiancassa predispone la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili secondo i criteri di cui al successivo punto 7.
L'ammissione alle agevolazioni è decretata con provvedimento del Dirigente del Settore Artigianato, nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della graduatoria secondo l'ordine della stessa e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto, Artigiancassa dà comunicazione all'impresa dell'ammissione alle agevolazioni e nel caso di investimenti realizzati ricorrendo ad operazioni di credito e di locazione finanziaria anche alla Banca/Società di leasing.

7 Criteri di priorità

Le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni, articolate tra ammissibili al cofinanziamento UE e non, sono definite sulla base dei seguenti indicatori e punteggi:

A. Investimento realizzato da impresa artigiana costituita in forma cooperativa di cui all'art. 3 della legge n. 443/85, ovvero di consorzio o società consortile di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, che risulti essere stata operativa nell'esercizio precedente la data della istanza; **3 punti**

B. Incremento occupazionale[2] :

- da 1 fino a 2 assunzioni **1 punto**
- oltre 2 fino a 3 assunzioni **2 punti**
- oltre 3 fino a 4 assunzioni **3 punti**
- oltre 4 assunzioni **4 punti**

C. Ammontare dell'investimento agevolabile

Euro 76.000,00 **0,5 punti**
oltre Euro 76.000,00 e fino a Euro 100.000,00 **1 punto**
oltre Euro 100.000,00 e fino a Euro 200.000,00 **1,5 punti**
oltre Euro 200.000,00 e fino a Euro 250.000,00 **2 punti**

D. Per le attività manifatturiere (settori D della classificazione ISTAT 1991) e per gli Autoriparatori: investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) **2 punti**

E. Investimento comportante adesione a sistemi di certificazione (ambientale, di prodotto e di processo) **2 punti**

F. Per gli investimenti realizzati da imprese operanti nei settori di qualità e storia dell'artigianato regionale, in relazione ai territori specificamente indicati nell'**all. 10**. **2 punti**

Le premialità indicate alla lettera C del presente punto non saranno applicate alle iniziative poste in essere da Consorzi e Cooperative.

La premialità di cui alla lettera F sarà riconosciuta solo per i progetti mirati alla produzione dei beni indicati nell'**all. 10**.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, si procede all'assegnazione delle relative risorse secondo le modalità di seguito indicate: calcolato l'investimento medio delle imprese (Investimento totale/n. di imprese) con identica ed utile collocazione in graduatoria, si calcola per ogni impresa il valore assoluto dello "scostamento" fra l'importo dell'investimento ed il valore medio sopra calcolato. Si darà, quindi, priorità alle imprese il cui investimento presenta il minore "scostamento" dall'investimento medio.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico scostamento medio, le domande sono inserite in graduatoria, secondo l'ordine decrescente rispetto all'ammontare delle spese ammesse.

Nel caso in cui risulti, anche a seguito di tale calcolo, che più imprese presentino identico valore dell'investimento, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

---

[2] Relativamente alla valutazione del criterio di priorità costituito dall'incremento occupazionale, si precisa che lo stesso è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso. A tal fine:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- il numero di dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- il numero di dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- l'esercizio a regime è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione dell'investimento

8 Realizzazione dell'investimento

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al punto 3, devono essere realizzati adoperando quale mezzo di pagamento esclusivamente assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario o R.I.D..

Essi devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% della spesa relativa all'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- **entro i 5 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b);
- **entro i 2 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente punto 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando ad Artigiancassa SpA idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture, anche parziali, in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:

- **i 6 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b);
- **i 3 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate da Artigiancassa SpA, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa e si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine decrescente, in relazione alle risorse rese disponibili dalla revoca di cui sopra e fino ad esaurimento delle stesse.

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al punto 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- **entro i 15 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b), i);
- **entro 6 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;

b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

9 Modalità di erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni, che potrà avvenire solo successivamente al Ddecreto dirigenziale di ammissione, può essere effettuata secondo le modalità ed i criteri indicati ai successivi paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3:

- per il contributo in conto capitale, a scelta dell'impresa in unica soluzione ovvero in massimo tre per stati di avanzamento lavori (SAL);
- per il contributo in conto interessi/canoni, in unica soluzione.

9.1 Contributi in conto capitale

Il contributo in conto capitale viene erogato con le seguenti modalità:

9.1.1 Erogazione in unica soluzione

1. La domanda di erogazione**,** completa della documentazione che deve corredarla, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo **(all. 11)** disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) e di Artigiancassa SpA (www.artigiancassa.it) ed inviata entro 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente punto 8 - alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa (Via F. Baracca, 4- 80134 Napoli), sotto pena di

decadenza dal diritto alle agevolazioni, unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 10.

9.1.2 <u>Erogazione per stati di avanzamento lavori (SAL)</u>

Sulla base degli stati di avanzamento della spesa, le imprese trasmettono le richieste di erogazione dei contributi, utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione da allegare.

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- ∉ I Erogazione
  a SAL pari al 30% del contributo, dietro presentazione di Domanda di erogazione **(all.12)** corredata di documentazione di spesa pari almeno al 30% dell'investimento ammesso alle agevolazioni;
  Oppure
  sotto forma di Aanticipo pari al 30% del contributo, dietro presentazione dellai Domanda di erogazione utilizzando l'apposito modulo **(all.n.12)** corredata di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore della Regione Campania, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, avente validità fino a un massimo di 15 mesi dalla erogazione dell'importo garantito, formulata secondo lo schema in **allegato 13**; la fideiussione sarà svincolata alla data in cui Artigiancassa abbia verificato la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento corrispondente all'importo di detta prima quota erogata e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;60 giorni successivi alla presentazione della Domanda di erogazione a saldo(ossia fino alla data ultima prevista per l'esame delle Domande di erogazione) secondo lo schema riportato
- ∉ II Erogazione a SAL pari al 40% del contributo concesso, dietro presentazione dellai Domanda di erogazione utilizzando l'apposito modulo **(all. n. 144)** corredata da ulteriore documentazione che comprovi uno "stato di avanzamento delle spese" complessivo in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa al contributo;
- ∉ Erogazione a saldo, pari al residuo contributo spettante, dietro presentazione della Domanda di erogazione utilizzando l'apposito modulo **(all. n.144)** corredata dalla documentazione che comprovi l'ultimazione del programma di investimento ammesso al contributo. pari al residuo contributo spettante, che potrà essere richiesta solo dopo la "verifica finale" e l'approvazione del rendiconto delle spese sostenute

9.2 Contributi in conto interessi/canoni

9.2.1 Stipula delle operazioni di credito e di locazione finanziaria

A. Operazioni di credito. Le operazioni di credito, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti di cui alle lett.re a) e b) del precedente punto 3 e di 6 mesi per le restante lettere del citato punto 3.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

B. Operazioni di locazione finanziaria. Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società di leasing.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

9.2.2 Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi/canoni

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento/locazione finanziaria, il contributo in conto interessi/canoni è riconosciuto per una durata massima (comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento per le operazioni di credito di cui al precedente punto 9.2.1) di:
- dieci anni, per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lett.re a) e b) del precedente punto 3;
- cinque anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni di cui al precedente punto 3.

9.2.3 Calcolo del contributo in conto interessi/canoni

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico delle risorse pubbliche, calcolati al tasso di riferimento[3] vigente alla data di ammissione al contributo.
Il contributo in conto canoni è determinato con le medesime modalità del contributo in conto interessi ed è calcolato sul valore del bene (al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

9.2.4 Erogazione del contributo in conto interessi/canoni

Il contributo in conto interessi/canoni è erogato a seguito della stipula del contratto di finanziamento/locazione finanziaria e della realizzazione dell'investimento nei termini previsti al precedente paragrafo 8. In relazione a ciò, l'impresa trasmette la domanda di erogazione del contributo in conto interessi/canoni, utilizzando l'apposito modulo (**all. 15**), contestualmente alla domanda di erogazione del contributo in conto capitale in unica soluzione ovvero a saldo.
Il contributo in conto interessi/canoni è erogato, entro 60 giorni dal Decreto dirigenziale di ammissione, in unica soluzione in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni all'impresa stessa per il tramite della Banca/Società di leasing che provvede ad accreditarlo all'impresa con valuta pari a quella praticata da Artigiancassa.
La Banca/Società di leasing è tenuta a comunicare ad Artigiancassa l'eventuale estinzione anticipata del contratto stipulato con l'impresa ovvero la revoca/risoluzione del contratto stesso per mancato pagamento delle rate/canoni previsti, al fine dell'eventuale revoca del contributo indebitamente concesso e non spettante all'impresa e del recupero delle relative somme.

9.3 Esame delle domande di erogazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi/canoni

1. Artigiancassa esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
2. Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente Artigiancassa chiederà all'impresa beneficiaria, con lettera a.r., le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, Artigiancassa provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.
3. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al successivo capoverso 5.

[3] Vedi nota n. 1.

4. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui **all'allegato 16**, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
5. L'esame della domanda di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione all'impresa dell'agevolazione, nel limite del contributo concesso.
6. Previa verifica da parte di Artigiancassa della documentazione di spesa, della regolarità formale e della compatibilità della domanda di erogazione, completa delle informazioni antimafia, se necessarie, con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, è deliberata l'erogazione delle agevolazioni con decreto dirigenziale da parte degli uffici competenti della Regione Campania, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

10 Documentazione da allegare alla domanda di erogazione

La documentazione di spesa deve essere prodotta dall'impresa in copia; in quest'ultimo caso sull'originale dovrà essere apposto da parte dell'impresa, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la seguente dicitura:
"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso degli aiuti previsti dal II bando del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".
La documentazione di spesa è costituita:

- da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo assegno circolare non trasferibile, dalla contabile bancaria del bonifico bancario o R.I.D.;
- nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.
In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.
Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria, l'impresa deve allegare:
1. verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

11. Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

La Regione Campania e Artigiancassa provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati,

in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.
Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o da Artigiancassa SpA, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verifichino i risultati che hanno determinato, in fase di istruttoria, la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.
I contributi potranno, inoltre, essere revocati:
a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata;
c) nel caso in cui, in sede di erogazione, si accerti che l'investimento realizzato presenti variazioni rispetto al programma dichiarato in sede di Domanda di Ammissione,tali che avrebbero comportato un punteggio non sufficiente al conseguimento di una posizione utile in graduatoria.
Relativamente al punteggio finale, attribuito all'impresa nella graduatoria definitiva sulla base degli indicatori di cui al punto 7 del presente bando, sono ammesse variazioni in diminuzione entro il limite del 15%.
In caso di revoca del contributo le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite.
Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa SpA, mediante le specifiche iniziative previste dall'articolo 9, comma 5 del D. lgs. 123/98.

12 Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dal presente Bando , ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.

Titolo II (Aiuti agli investimenti per il sostegno)

1. Riferimenti normativi

Il presente titolo redatto ai sensi delle Linee guida deliberate della Giunta Regionale della Campania con delibere del 15 novembre 2001, n. 6125, 19 dicembre 2003, n. 3709 e 10 giugno 2004, n. 786 disciplina, con riferimento agli interventi agevolativi del Fondo contributi interessi di cui all'art. 37 della legge n. 949/52, le modalità attuative del Nuovo regime di aiuto in favore delle imprese artigiane campane.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 e con riferimento alla leggi n. 949/52, il regime di aiuto e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001 e il "Regolamento CE 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004", pubblicato sulla GUCE del 28 Febbraio 2004 di modifica del Regolamento 70/2001; pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 31/12/2006.

Il regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, prevede che le agevolazioni siano concesse nella forma del contributo in conto capitale o in conto interessi;

Il regime di aiuto è gestito in concessione dal Gestore Concessionario, Artigiancassa SpA ed è alimentato da risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Nei limiti dello specifico stanziamento disposto dal Decreto Dirigenziale e sino all'esaurimento delle somme a disposizione, le imprese possono beneficiare, di agevolazioni al sostegno con la tipologia del:

- **contributo in conto capitale** pari al 35% dell'investimento, per programmi compresi tra euro 5.000 ed euro 30.000,00;
- **contributo in conto interessi/canoni** pari al 100% del tasso di riferimento[4] per le spese di investimentoi compresei tra euro 30.001,00 e 75. 999,00 e realizzatei mediante il ricorso ad una operazione di credito/locazione finanziaria di importo valore minimo pari almeno al 50% della spesa di investimento ammissibile al contributo in conto interessi/canoni.

2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del regime di aiuto le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di piccola e media impresa.

Ai fini del presente bando, per la definizione di "Piccola e media impresa" si fa riferimento al decreto del MAP del 18.04.2005, di recepimento della "raccomandazione 1422/CE della Commissione Europea" del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di Piccola e media impresa (GUCE L 124 del 20.05.2003) (**all. 1)**.

Tale regime di aiuto non si applica:

85. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;

[4] La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet:
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

95≠ Alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

: 5≠ Alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

≠ Alle spese di funzionamento.

Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Campania e operare:

a) nei settori delle attività di cui alle sezioni C, D, E, F, G della classificazione "Ateco 2002". Relativamente alle attività di cui alla DA sono ammesse esclusivamente le attività di cui **all'all. 2,** mentre per la lettera G varranno in linea generale le prescrizioni previste dalla legge 488/92 con l'aggiunta dei codici di cui **all'all. 3.**

b) nelle attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (**all 4**);

c) nelle altre attività di servizio di cui alle sezioni I, K e O previste per l'accesso alle agevolazioni previste dall'(**all. 5);**

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (**all. 6**);

Alle imprese artigiane di cui al presente punto c), appartenenti a settori di attività per i quali non è ammesso il cofinanziamento delle agevolazioni con risorse del P.O.R. Campania 2000 - 2006, misura 4.2, azione b), sono destinate apposite risorse regionali gestite attraverso separati elenchi delle istanze ammissibili e con distinta contabilità, tenuta da Artigiancassa.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi egli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

3 Iniziative e spese ammissibili

Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, ed alla delocalizzazione della unità produttiva.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della Domanda di Ammissione alle agevolazioni.

Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle aventi le seguenti destinazioni:

a) acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva; tale investimento è ammissibile nella misura massima del 10% della spesa ammissibile complessiva;

b) acquisto immobile ovvero realizzazione di opere murarie di impianto, ampliamento e ammodernamento dell'unità produttiva nella misura massima del 30% della spesa ammissibile complessiva. In questo caso, l'immobile non deve aver beneficiato di aiuti comunitari nei 10 anni precedenti la richiesta di agevolazioni;

c) acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici. Qualora, dalla documentazione da allegare alla domanda di erogazione delle agevolazioni, non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice;

d) opere murarie necessarie all'installazione di nuovi macchinari (oggetto dell'investimento complessivo)ammissibili nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per i macchinari stessi.

e) impianti volti a prevenire e/o eliminare gli inquinamenti;
f) installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;
g) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
h) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni nella misura massima del 15% della spesa ammissibile complessiva;
i) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE) o all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000.
Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.
Detti costi devono essere specificamente indicati tra le voci di spesa e sono ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. Il costo ammissibile non potrà comunque essere superiore a due volte il corrispettivo per il rilascio dell'attestazione da parte dell'ente certificatore del sistema, nell'importo risultante da specifico preventivo.
Sono ritenute ammissibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da Ente di certificazione membro dell'EA (European Accreditation of Certification) riconosciuto a livello nazionale degli Stati membri dell'UE e dell'EFTA. Tale riconoscimento è subordinato alla conformità alla norma EN 45010. L'Ente certificatore deve essere abilitato al rilascio di certificazione nel settore di attività dell'impresa richiedente le agevolazioni.
l) registrazione del marchio aziendale;
m) acquisizione di brevetti (brevetti inerenti nuove tecnologie di prodotti e di processi);
Gli investimenti di cui alle lettere l) e m) sono considerati ammissibili nella misura massima del 25% dell'investimento complessivo;
Gli investimenti relativi alla registrazione del marchio aziendale (voce l)) possono riguardare tutte le spese relative alle consulenze per la registrazione del Marchio a livello nazionale, internazionale e comunitario così come previsto dalla legge Marchi così come modificata dal D. Lgs. N. 480/92;
Gli investimenti relativi ai brevetti (voce m)) sono ammissibili quando:

- Sono sfruttati esclusivamente nella struttura destinataria dell'aiuto;
- Sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- Sono acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

Le spese ammissibili sono considerate al netto di IVA ed altre imposte, tasse, interessi, oneri accessori; sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 6.
Non sono ammesse spese relative a beni dati in permuta o a beni autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.
Nel caso di acquisti mediante locazione finanziaria, i costi ammissibili ai fini del calcolo delle agevolazioni sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della Domanda di erogazione delle agevolazioni.

4 Limite agli investimenti

L'importo delle spese d'investimento ammissibili alle agevolazioni è stabilito:

- ∉ tra € 5.000 ed € 30.000,00 per le operazioni per le quali l'impresa può richiedere il contributo in c/ capitale;
- ∉ tra € 30.001 ed € 75.999,00 per le operazioni per le quali l'impresa può richiedere il contributo in c/interessi/canoni.

5. Misura dell'agevolazione

Il regime di aiuto è attuato in conformità al Regolamento CE n. 70/2001 e alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che prevedono che l'intensità massima dell'agevolazione non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Le agevolazioni, concedibili nel limite di quanto sopra riportato e delle risorse finanziarie disponibili, sono determinate:

4 per il contributo in conto capitale (investimenti tra 5.000 e 30.000 euro): nella misura del 35% delle spese documentate ritenute ammissibili;

4 per il contributo in conto interessi/canoni (investimenti tra euro 30.001,00 e 75. 999,00 realizzati con una operazione di credito/locazione finanziaria di importo valore pari almeno al 50% delle spese di investimento): nella misura del 100% del tasso di riferimento[5] vigente alla data di ammissione all'agevolazione stipula del contratto di finanziamento.

6. Contributo in conto capitale

6.1 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve:

- essere compilata dall'impresa, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo **(all. 177)** la modulistica disponibile sul sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) e di Artigiancassa SpA (www. artigiancassa.it).
- essere sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impresa, riportando sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e nonché la dichiarazione di non aver richiesto per i medesimi beni altre agevolazioni.delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni.

Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;

-qualora il programma di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie riguardanti la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dell'unità produttiva:

- ∉ copia autentica dell'atto o contratto, registrato o trascritto, ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile (proprietà, usufrutto, locazione, uso, comodato, diritto di superficie) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma;
- ∉ computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare;

- <u>qualora il programma di investimenti preveda l'acquisto di immobile esistente</u>:

- ∉ offerta o atto preliminare di compravendita (con separata indicazione del prezzo dei locali posti al servizio delle attività certificate dell'impresa, nel caso di destinazione promiscua);
- ∉ certificato catastale e certificazione di un professionista qualificato, indipendente o un organismo debitamente autorizzato nella quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi incontestabili;
- ∉ dichiarazione del venditore che nei 10 anni precedenti, l'immobile non ha fruito di altri finanziamenti pubblici;
- ∉ planimetria dei locali da acquistare, con indicazione della loro singola destinazione (se trattasi di ampliamento, devono altresì indicarsi con diversa colorazione, i locali preesistenti);

[5] V. nota n. 7.

- qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e programmi informatici: copia dei preventivi di spesa relative a ciascun bene oggetto del programma.

∉ copia autentica dell'atto o contratto, registrato o trascritto, ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzata l'iniziativa(proprietà, usufrutto, locazione, uso, comodato, diritto di superficie) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma; costituisce titolo di proprietà o disponibilità del suolo e/o del fabbricato anche il preliminare di acquisto, di locazione, etc. condizionato all'ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale.

- qualora il programma di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie:
  - adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare;
- qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e programmi informatici copia dei preventivi di spesa relative a ciascun bene oggetto del programma;

La domanda, con la relativa documentazione allegata, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a.r., dall'impresa alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa SpA (Via F. Baracca, 4-80134 Napoli).
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
Ai sensi della legge n. 241/90, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissione alle agevolazioni, Artigiancassa SpA comunica all'impresa il numero di posizione della richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione ultima di presentazione dellae domandae di ammissione, Artigiancassa SpA ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:
a) la completezza della documentazione prodotta;
b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
c) la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.
Eventuali integrazioni documentali devono essere presentate entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della specifica comunicazione di Artigiancassa SpA effettuata con lettera a. r., a pena di esclusione.
Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.
Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, Artigiancassa trasferisce le risultanze istruttorie alla Regione Campania.
L'ammissione alle agevolazioni è decretata con provvedimento del Dirigente del Settore Artigianato, nel termine dei successivi 10 giorni lavorativi.
Le istanze dichiarate ammissibili sono agevolate secondo l'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che devono corredare integrare la richiesta acquisizione e sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate e indicate nel Decreto Dirigenziale di apertura del Bando.
Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto, il Gestore Concessionario Artigiancassa dà comunicazione all'impresa dell'ammissione alle agevolazioni.

6.2 Realizzazione dell'investimento

Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui all'punto 3, devono essere realizzati adoperando quale mezzo di pagamento esclusivamente assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario o R.I.D..
Essi devono essere parzialmente realizzati, nella misura del 30% della spesa relativa all'investimento indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, a pena di esclusione dalle agevolazioni:

- **entro i 5 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b);
- **entro i 2 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa di cui al precedente punto 3.

Le imprese ammesse alle agevolazioni devono dimostrare la parziale realizzazione dell'investimento, inviando ad Artigiancassa SpA idonea documentazione (copia del compromesso in caso di acquisto dell'area o di immobile, attestazione di inizio lavori in caso di opere murarie, fatture, anche parziali, in caso di acquisto di beni o servizi) entro e non oltre:
- i 6 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b);
- i 3 mesi successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa;

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche documentali effettuate da Artigiancassa SpA, risulti che, nei limiti temporali indicati in precedenza, non sia verificata la parziale realizzazione dell'investimento indicato nella domanda di ammissione, verrà revocata l'agevolazione concessa.
Gli investimenti indicati nelle domande ammesse alle agevolazioni, relativi alle voci di spesa di cui al punto 3, devono essere totalmente realizzati, a pena di esclusione dalle agevolazioni:
- **entro i 15 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, qualora l'investimento preveda voci di spesa di cui al punto 3 lettere a), b) i);
- **entro 6 mesi** successivi alla data di ammissione alle agevolazioni stesse, se l'investimento è limitato alle sole altre voci di spesa.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:
a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.

6.3 Modalità di erogazione del contributo in conto capitale

L'erogazione del contributo in conto capitale delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della domanda per l'erogazione, corredata di tutta la documentazione di spesa di cui al successivo punto 6.4. Essa è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa a mezzo raccomandata a.r. - entro i 30 giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, indicato al precedente punto 6.2 - alla sede regionale per la Campania di Artigiancassa (Via F. Baracca, 4- 80134 Napoli), sotto pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni, della relativa domanda **(all. 188)** di erogazione unitamente alla documentazione indicata al successivo punto 6.4.
Le agevolazioni vengono erogate con le seguenti modalità:
La domanda di erogazione, completa della documentazione che deve corredarla, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere compilata dall'impresa stessa utilizzando l'apposito modulo predisposto da Artigiancassa SpA e disponibile sul sito internet della Regione Campania e di Artigiancassa SpA.
Artigiancassa SpA esamina la domanda di erogazione e la relativa documentazione al fine di verificarne la corrispondenza sotto il profilo della regolarità formale, documentale e della compatibilità con quanto attestato dall'impresa con la domanda di ammissione alle agevolazioni.
Nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, Artigiancassa SpA chiederà all'impresa beneficiaria con lettera a. r. le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, Artigiancassa SpA provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa SpA.
La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo.
Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve

essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia asseverata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale, legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui **all'allegato 7169**, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.
L'esame delle domande di erogazione si conclude, entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda stessa, con l'erogazione all'impresa in un'unica soluzione del contributo in conto capitale.

6.4 Documentazione da allegare alla domanda di erogazione

La documentazione di spesa deve essere prodotta dall'impresa in copia, che, preventivamente, dovrà stampigliare sull'originale, con scrittura indelebile, la seguente dicitura:
"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso degli aiuti previsti dal II bando del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".
La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo assegno circolare non trasferibile, dalla contabile bancaria del bonifico bancario o R.I.D..
Nel caso di acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana. L'acquisto o la costruzione dei locali ad uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata di tecnico abilitato.
In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.

7 Contributo in conto interessi/canoni

7.1 Stipula delle operazioni di credito e di locazione finanziaria

A. Operazioni di credito. Le operazioni di credito, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti di cui alle lett.re a) e b) del precedente punto 3 e di 6 mesi per le restante lettere del citato punto 3.
La copia autentica del contratto di finanziamento[6] resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.
Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.
Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

B. Operazioni di locazione finanziaria. Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società di leasing.
Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

[6] Il testo può essere concordato dalle Banca con l'Associazione Bancaria Italiana.

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

7.2 Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi/canoni

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento/locazione finanziaria, il contributo in conto interessi/canoni è riconosciuto per una durata massima (comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento per le operazioni di credito di cui al successivo precedente punto 7.1) di:
- dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui allea lett.re a) e b) del precedente punto 3;
- cinque anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni di cui al precedente punto 3.

7.3 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al contributo in conto interessi/canoni le agevolazioni deve essere compilata dall'impresa e dalla Banca/Società di leasing per le parti di rispettiva competenza, qualora l'investimento sia realizzato mediante una operazione di credito o di locazione finanziaria, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo (**all. 19**)la modulistica l'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) e di Artigiancassa SpA.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riporta sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento nonché la dichiarazione di non aver richiesto per i medesimi beni altre agevolazioni.
Essa attesta, inoltre, la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
Essa attesta il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando il sottoscrittore relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- qualora il programma di investimenti preveda la realizzazione di opere murarie:
  - ∉ copia autentica dell'atto o contratto, registrato o trascritto, ove previsto, che attesti la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzata l'iniziativa(proprietà, usufrutto, locazione, uso, diritto di superficie) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla prevista data di ultimazione del programma; costituisce titolo di proprietà o disponibilità del suolo e/o del fabbricato anche il preliminare di acquisto, di locazione, etc. condizionato all'ammissibilità amministrativa e/o urbanistico/ambientale della proposta imprenditoriale.
  - ∉ adeguato computo metrico relativo alle opere murarie da realizzare;
- qualora il programma di investimenti preveda l' acquisto di immobile esistente:
  - offerta o atto preliminare di compravendita (con separata indicazione del prezzo dei locali posti al servizio delle attività certificate dell'impresa, nel caso di destinazione promiscua);
  - certificato catastale e certificazione di un professionista qualificato, indipendente o un organismo debitamente autorizzato nella quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato, a meno che tale valore non risulti da parametri oggettivi incontestabili;
  - dichiarazione che nei 10 anni precedenti la concessione dell'aiuto, l'immobile non ha fruito di altri finanziamenti pubblici.

- planimetria dei locali da acquistare, con indicazione della loro singola destinazione (se trattasi di ampliamento, devono altresì indicarsi con diversa colorazione, i locali preesistenti);

- qualora il programma di investimenti preveda l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e programmi informatici copia dei preventivi di spesa relative a ciascun bene oggetto del programma;

La domanda deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa per la Campania dalla Banca/Società di leasing, una volta stipulato il contratto di finanziamento e realizzate le spese di investimento.
In base alla natura dei beni ed alle modalità di acquisizione si considerano investimenti realizzati:
a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono effettuati, fatturati e pagati.
entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo[7] qualora l'impresa opti per il contributo in c/interessi o c/canoni e l'investimento sia realizzato con operazioni di credito/locazione finanziaria.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda deve essere allegata altresì la documentazione della spesa di investimento di cui al successivo punto 7.4 relativa a spese sostenutae successivamente alla data di presentazione della domanda alla Banca/Società di leasing.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di ammissioneagevolazione, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Banca/Società di leasing il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

7.43 Documentazione di spesa
La documentazione di spesa deve essere prodotta in copia resa conforme all'originale dalla Banca/Società di leasing; in quest'ultimo caso, la Banca/Società di leasing dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: ***"Spesa finanziata in tutto o in parte con il concorso degli aiuti previsti dal II bando del regime di aiuti disposto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 6125 del 15/11/2001".***
La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate e dalle copie conformi del relativo assegno circolare non trasferibile, della contabile bancaria del bonifico bancario o R.I.D.; nel caso di acquisto dell'area su cui insiste l'unità produttiva o dei locali, dalla copia registrata del relativo contratto.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti, convalidata dai competenti uffici comunali.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la documentazione relativa alle autorizzazioni per lo svolgimento dei lavori, la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.
I diritti di proprietà e di godimento devono essere attestanti mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

[7] V. paragrafo 12.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.
L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.
I diritti di proprietà e godimento dovranno essere attestati mediante presentazione di copia conforme dei relativi titoli. di proprietà e godimento.
In caso di investimento determinato da spostamento dell'attività da centro abitato ad area specificamente attrezzata (PIP, area artigianale, industriale) deve essere allegato certificato camerale comprovante la localizzazione dell'unità locale alla quale si riferiscono gli investimenti.
Nel caso di investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria la documentazione di spesa è costituita:
1. dal verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni;
2. dalla planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di locazione finanziaria immobiliare.

7.4 Stipula delle operazioni di credito e di locazione finanziaria

A. Operazioni di credito. Le operazioni di credito, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti di cui alle lett.re a) e b) del precedente punto 3 e di 6 mesi per le restante lettere del citato punto 3.
Dalla fine del periodo di utilizzo[8] e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.
La copia autentica del contratto di finanziamento[9] resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.
Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.
Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

B. Operazioni di locazione finanziaria. Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.
La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società di leasing.
Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

7.5 Ammissione alle agevolazioni

Ai fini della ammissione delle domande alle agevolazioni:

a) Artigiancassa, entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande di agevolazione, ne effettua la verifica documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e del completamento degli elementi informativi e documentali che debbono corredare le richieste, nello specifico, accertando:

- la completezza della documentazione prodotta;
- la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;

[8] Il periodo di utilizzo ha termine all'atto di cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e desinato l'investimento stesso ai fini aziendali
[9] Il testo può essere concordato dalle Banca con l'Associazione Bancaria Italiana.

4 la pertinenza delle spese d'investimento, indicate nella domanda, con l'attività Istat dichiarata.

b) nel caso di documentazione incompleta o insufficiente, Artigiancassa chiederà con lettera a.r. alla Banca/Società di leasing, le necessarie integrazioni concedendo 30 giorni lavorativi – a far tempo dalla data di ricezione della predetta lettera - per la presentazione degli atti, a pena di decadenza dal diritto alle agevolazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, Artigiancassa provvederà a dichiarare la decadenza dal diritto al contributo. Ai fini della verifica temporale fa fede la data di protocollo di Artigiancassa.

c) La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione della verifica documentale di cui alla precedente lett. a).

d) Nei successivi 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento della verifica documentale delle domande di agevolazione, Artigiancassa predispone gli elenchi delle istanze ammissibili nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.

e) L'ammissione alle agevolazioni è decretata dal Dirigente del Settore Artigianato nel termine di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto completamento degli elenchi, secondo l'ordine d'inserimento delle domande negli elenchi stessi e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alla domanda inserita all'ultimo posto nell'ambito delle disponibilità delle risorse finanziarie è concesso un contributo limitato all'ammontare delle somme disponibili.

f) Nei successivi 15 giorni lavorativi dalla data del Decreto gli Uffici competenti della Regione Campania danno comunicazione ad Artigiancassa delle istanze ammesse alle agevolazioni.

g) Artigiancassa comunica in forma scritta (posta o fax) alla Banca/Società di leasing ove coinvolte, l'ammissione all'agevolazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della predetta comunicazione regionale.

7.6 Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi/canoni

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico delle risorse pubbliche, calcolati al tasso di riferimento.

Il contributo:

b)in conto interessi, decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali[10];

c)in conto canoni, decorre dalla data del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato, entro 60 giorni dal Decreto Dirigenziale di concessione, in unica soluzione all'impresa, entro 60 giorni dal Decreto Dirigenziale di concessione, in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente[11] vigente alla data di concessione dell'agevolazione attualizzazione stessa, per il tramite della Banca/Società di leasing che provvede ad accreditarlo all'impresa medesima entro 30 giorni e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa.

Il contributo in conto canoni è determinato con le medesime modalità del contributo in conto interessi ed è calcolato sul valore del bene (al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese) diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

La Banca/Società di leasing è tenuta a comunicare ad Artigiancassa l'eventuale estinzione anticipata dei contratti stipulati con le imprese ovvero la revoca/risoluzione del contratto stesso per mancato pagamento delle rate/canoni previsti, al fine dell'eventuale revoca del contributo indebitamente concesso e non spettante all'impresa e del recupero delle relative somme.

, semprechè il Gestore concessionario:

[10]Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

[11] V. nota n. 7.

4abbia riscontrato:

a) per le operazioni di credito, la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;

b) per le operazioni di locazione finanziaria, il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;

4non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato/locato[12].

In caso contrario, la Banca/Società di leasing è autorizzata a revocare l'accredito del contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato da Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate/canoni insoluti[13] ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 14.
Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate/canoni insoluti entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca/Società di leasing autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa al contributo non accreditato all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa stessa.

8. Ispezioni, controlli e revoche dei contributi

La Regione Campania e Artigiancassa provvedono ad effettuare visite ispettive presso le imprese e le Banche/Società di leasing interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria, ovvero la Banca/Società di leasing per quanto di competenza, si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di liquidazione delle agevolazioni.
Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o da Artigiancassa a discrezione oppure su campione statistico non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi alla predetta liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.
Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione Regionale e/o da Artigiancassa, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.
Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, secondo quanto in appresso indicato.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, le agevolazioni saranno revocate totalmente o parzialmente.
I contributi potranno, inoltre, essere revocati:
a) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata;
b) nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedure concorsuali e all'amministrazione controllata.

---

[12] La Banca/Società di leasing è tenuta a comunicare tempestivamente ad Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione del contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

[13] Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

In caso di revoca del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi, le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituite dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite.
Per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa mediante le specifiche iniziative previste all'art.9, comma 5 del D.lgs. 123/1998.

9. Obblighi e adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del regolamento disciplinato dal presente Bando, ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE n. 659/99 del Consiglio.